



Comune
di Pesaro

ORIGINALE

N. di Documento 338
N. della deliberazione 290
Data della deliberazione 15/11/2025
Classifica 2.7
Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2026-2028

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici** del mese di **Novembre**, alle ore **16:00** in Pesaro, in una sala del Palazzo Comunale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	Biancani Andrea	Sindaco
2	Vimini Daniele	Vice Sindaco
3	Conti Maria-rosa	Assessore
4	Della Dora Mila	Assessore
5	Frenquellucci Francesca	Assessore
6	Mengucci Sara	Assessore
7	Murgia Camilla	Assessore
8	Nobili Andrea	Assessore
9	Pandolfi Luca	Assessore
10	Pozzi Riccardo	Assessore

P	A
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Presiede l'adunanza **Il Sindaco Andrea Biancani**

Assiste **Segretario Generale Dott. Andrea Volpini**

L'Assessore Frenquellucci è collegata in videoconferenza tramite piattaforma TEAMS.
Riconosciuta la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a discutere l'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 816 e successivi, ha disciplinato il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

Il comma 817 della citata legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025 ha stabilito che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.”*;

La stessa legge n. 160/2019, ai commi 837 e successivi, ha disciplinato il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, prevedendo che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”,* prevedendo inoltre che:

al comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

al comma 843 *“I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.”*;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 42, lett. f), del TUEL è di competenza del Consiglio Comunale esclusivamente l'*“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;

- la concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo;

Dato atto che il Comune di Pesaro ha approvato il regolamento di gestione del canone patrimoniale con deliberazione di Consiglio comunale n. 105/2020 e successive modifiche, e il regolamento di gestione del canone di mercato con deliberazione di Consiglio comunale n. 106/2020 e successive modifiche;

Atteso che i regolamenti per la disciplina dei due canoni prevedono una disciplina generale delle tariffe ed una articolazione tariffaria composita, determinata in relazione a maggiorazioni e riduzioni la cui



determinazione è definita in via regolamentare, residuando alla Giunta la competenza ad approvare le sole tariffe standard;

Dato atto che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 15.11.2024, con la quale sono state approvate le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2025;

Ritenuto di confermare per l'anno 2026 le stesse tariffe deliberate per l'anno 2025, rivalutate a norma della citata legge n.160/2019 come modificata con decreto legge n. 95/2025, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di cui al certificato ISTAT protocollo n. 19564 del 3/11/2025, agli atti;

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le tariffe sono rideterminate come segue:

A) Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 816, L. 160/2019):

- Tariffa standard annua: **euro 26,98/mq**
- Tariffa standard giornaliera: **euro 1,88/mq**

B) Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate (art. 1, comma 837, L. 160/2019):

- Tariffa standard annua: **euro 73,90/mq**
- Tariffa standard giornaliera: **euro 1,76/mq**

C) Pubbliche affissioni:

- Tariffa standard: **euro 1,45**

Atteso che sul presente atto non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori, conformemente alla sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 il Tar della Puglia, poiché il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote, compresa l'approvazione del piano finanziario TARI, in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL, allegati alla presente delibera;

Appurato che il Segretario Generale ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2 del Regolamento di contabilità ha apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa;

con voti unanimi espressi nei modi di legge



D E L I B E R A

1. Di approvare le seguenti misure tariffarie:

A) Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 816, L. 160/2019):

- Tariffa standard annua: **euro 26,98/mq**
- Tariffa standard giornaliera: **euro 1,88/mq**

B) Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate (art. 1, comma 837, L. 160/2019):

- Tariffa standard annua: **euro 73,90/mq**
- Tariffa standard giornaliera: **euro 1,76/mq**

C) Pubbliche affissioni:

- Tariffa standard: **euro 1,45**

2. Di dare atto che le suddette tariffe contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2026/2028 in corso di redazione;

3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INOLTRE, all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di procedere all'approvazione del Bilancio 2026/2028 entro il 31.12.2025.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Andrea Biancani

Segretario Generale

Dott. Andrea Volpini